

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2017



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lello Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 4 Procedimenti di negoziazione assistita – stabilizzazione del credito d'imposta - modifiche al decreto attuativo
- 4 Manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale – associazioni senza fine di lucro esenti da Ires per il 2016
- 4 Adeguato scambio di informazioni in materia fiscale - modificato l'elenco degli Stati
- 5 Diritti doganali - pagamento differito – tasso di interesse per il periodo 13/1/7 – 12/7/17
- 6 Zone colpite dal terremoto - credito d'imposta per investimenti esteso alle regioni danneggiate dal sisma
- 6 Zone colpite dal terremoto - aggiunto un nuovo elenco di comuni beneficiari degli interventi
- 6 Contributo dovuto da cooperative, BCC e società di mutuo soccorso per il 2017-2018

Prassi

- 8 Modelli 730 - Flussi informativi dei risultati contabili
- 8 Regime di cassa al via per le imprese in contabilità semplificata - chiarimenti
- 9 Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno - chiarimenti sulle novità
- 10 Produzione e conservazione elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari
- 10 Accesso alla dichiarazione 730 precompilata
- 10 Chiarimenti Telefisco 2017
- 12 Distributori automatici di tabacchi, carte telefoniche, biglietti delle lotterie istantanee e merce varia – invio telematico dei corrispettivi
- 12 Esclusioni dallo Spesometro per il 2016
- 12 Interessi di mora al 3,50%
- 12 Comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate da parte delle imprese elettriche
- 12 Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2016
- 12 Scambio di partecipazioni con società conferitaria e società scambiata - soggetti non residenti

Novità dai siti delle Agenzie fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 13 Cinque per mille 2017 - al via le iscrizioni online
- 13 La marca da bollo per i documenti richiesti alla PA si acquista online
- 13 Studi di settore 2016 - correttivi anticrisi
- 13 Al via la dichiarazione precompilata 2017

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 13 Codici tributo istituiti
- 14 Modelli
- 14 Specifiche tecniche

Ordinary Assist

L'Agenzia delle entrate informa

15	Software
15	Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

16 17 18	Consiglio notarile di Milano	✓ Società di capitali - Approvazione di delibere delle assemblee speciali in sede di assemblea generale ✓ Società di capitali – Competenze delle assemblee speciali e nozione di “pregiudizio” nello statuto ✓ Società di capitali – rinvio alla disciplina delle assemblee straordinarie ai fini delle assemblee speciali - interpretazione
----------------	------------------------------	--

Ordinary Assist

NORMATIVA	
Procedimenti di negoziazione assistita – stabilizzazione del credito d'imposta - modifiche al decreto attuativo L'art. 21-bis del D.L. n. 83/2015, ha previsto incentivi fiscali nella forma di "credito d'imposta" nei procedimenti di negoziazione assistita, nonché di conclusione dell'arbitrato con lodo. Con il decreto interministeriale 23/12/15, sono state stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonché sui controlli sull'autenticità della stessa, per l'anno 2016. L'art. 1, co. 618, della L. 208/2015, ha reso stabile l'agevolazione e ciò ha determinato alcune modifiche al citato decreto ministeriale. In particolare: • il credito d'imposta riguarda il compenso corrisposto all'avvocato che lo ha assistito nel corso di uno o più procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo, ovvero corrisposto agli arbitri nel procedimento nell'anno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta; • la trasmissione della richiesta deve essere effettuata, per l'anno 2017, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto e il 10/4 dello stesso anno e, a decorrere dall'anno 2018, dal 10/1 al 10/2 di ogni anno; • il Ministero della giustizia, entro il 30/4 dell'anno in cui è presentata la richiesta, comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti.	<i>Ministero della giustizia, decreto 30/3/17 (G.U. n.77 dell'1/4/17)</i>
Manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale – associazioni senza fine di lucro esenti da Ires per il 2016 L'art. 1, co. 185, della L. 296/2006, dispone che le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'Ires, indicati dall'art. 74, co. 1, del Tuir, nonché sono esenti dagli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 600/1973. Tali soggetti sono stati ora individuati, per il 2016, con il decreto MEF tra quelli che hanno presentato l'apposita richiesta.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 16/3/17 (G.U. n.78 del 3/4/17)</i>
Adeguate scambio di informazioni in materia fiscale - modificato l'elenco degli Stati È stato modificato il decreto del Ministro delle finanze del 4/9/96, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana. In particolare, è stato modificato l'elenco degli Stati e territori con i quali è attuabile lo scambio di informazioni che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, co. 1, del D.lgs. n. 239/1996, stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in tali Paesi. La lista tuttavia, esplica effetti anche ad altri fini tributari. Di seguito, il nuovo elenco di Paesi.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 23/3/17 (G.U. n.78 del 3/4/17)</i>
Paesi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai fini delle disposizioni di cui all'art. 6, co. 1, del D.lgs. n. 239/1996. In evidenza le new entries.	

Ordinary Assist

Albania; Alderney; Algeria; Andorra; Anguilla; Arabia Saudita; Argentina; Armenia; Aruba; Australia; Austria; Azerbaijan; Bangladesh; Barbados; Belgio; Belize; Bermuda; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Brasile; Bulgaria; Camerun;	Canada; Cile; Cina; Cipro; Colombia; Repubblica del Congo); Corea del Sud; Costa d'Avorio; Costa Rica; Croazia; Curacao; Danimarca; Ecuador; Egitto; Emirati Arabi Uniti; Estonia; Etiopia; Federazione Russa; Filippine; Finlandia; Francia; Georgia;	Germania; Ghana; Giappone; Gibilterra; Giordania; Grecia; Groenlandia; Guernsey; Herm; Hong Kong; India; Indonesia; Irlanda; Islanda; Isola di Man; Isole Cayman; Isole Cook; Isole Faroe; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini Britanniche; Israele; Jersey;
Kazakistan; Kirghizistan; Kuwait; Lettonia; Libano; Liechtenstein; Lituania; Lussemburgo; Macedonia; Malaysia; Malta; Marocco; Mauritius; Messico; Moldova; Monaco; Montenegro; Montserrat; Mozambico; Nauru; Nigeria; Niue;	Norvegia; Nuova Zelanda; Oman; Paesi Bassi; Pakistan; Polonia; Portogallo; Qatar; Regno Unito; Repubblica Ceca; Repubblica Slovacca; Romania; Saint Kitts e Nevis; Saint Vincent e Grenadine; Samoa; San Marino; Santa Sede; Senegal; Serbia; Seychelles; Singapore; Sint Maarten; Siria;	Slovenia; Spagna; Sri Lanka; Stati Uniti d'America; Sud Africa; Svezia; Svizzera; Tagikistan; Taiwan; Tanzania; Thailandia; Trinidad e Tobago; Tunisia; Turchia; Turkmenistan; Ucraina; Uganda; Ungheria; Uruguay; Uzbekistan; Venezuela; Vietnam; Zambia.
Diritti doganali - pagamento differito – tasso di interesse per il periodo 13/1/7 – 12/7/17 In base all'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. n. 43/1973), per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di 30 giorni, si applica un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze. Per il periodo dal 13/1/17 al 12/7/17 il saggio di interesse è stato fissato nella misura dello 0,213% annuo.		
Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 23/3/17 (G.U. n.78 del 3/4/17)		

Ordinary Assist

Zone colpite dal terremoto - credito d'imposta per investimenti esteso alle regioni danneggiate dal sisma Si applica anche nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24/8/16, di cui agli allegati 1 e 2 al D.L. n. 189/2016, il credito d'imposta di cui all'art. 1, co. 98 e ss., della legge n. 208/2015, (destinato in origine alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) per i soggetti che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi mediante l'acquisto, anche con contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Detto credito d'imposta nelle zone terremotate, fino al 31/12/18 è attribuito nella misura del: • 25% per le grandi imprese; • 35% per le medie imprese; • 45% per le piccole imprese.			<i>Art. 18-quater, decreto-legge 9/2/17, n. 8 convertito in legge 7/4/17, n. 45 (G.U. n.84 del 10/4/17)</i>
Zone colpite dal terremoto - aggiunto un nuovo elenco di comuni beneficiari degli interventi È stato introdotto un nuovo elenco di comuni tra i beneficiari delle agevolazioni e dei contributi previsti dal D.L. n. 189/2016. Nel cd. "Decreto terremoto", il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 deve intendersi, per ogni effetto giuridico, anche ai nuovi comuni dell'Abruzzo individuati nell'allegato 2-bis, di seguito riportati.			<i>Art. 18-undecies, decreto-legge 9/2/17, n. 8 convertito in legge 7/4/17, n. 45 (G.U. n.84 del 10/4/17)</i>
Allegato 2-bis al D.L. n. 189/2016 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18/1/17			
Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ);		Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE);	
		Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE); Fano Adriano (TE).	
Contributo dovuto da cooperative, BCC e società di mutuo soccorso per il 2017-2018 Determinata la misura del contributo dovuto dalle società cooperative e loro consorzi, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per le spese relative all'attività di vigilanza sugli stessi enti per il biennio 2017/2018. Il contributo è determinato sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire. In base all'art.8 del D.M. il versamento dovrà avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione in G.U. del decreto (11/4/17). Per gli enti cooperativi che si costituiscono nel corso del biennio i 90 giorni decorrono dall'iscrizione nel registro delle imprese. In particolare, il contributo dovuto dalle società cooperative è indicato nella tabella seguente.			<i>Ministero dello sviluppo economico, decreto 3/3/17 (G.U. n.85 del 11/4/17)</i>
Contributo dovuto dalle cooperative			
Contributo	N. soci	Capitale sottoscritto	Fatturato
€ 280	Fino a 100	Fino a 5.160,00	75.000,00
€ 680	Da 101 a 500	Da € 5.160,01 a €40.000,00	Da € 75.000,01 a€ 300.000,00
€ 1.350	Superiore a 500	Superiore a € 40.000,00	Da € 300.000,01 a€ 1.000.000,00
€ 1.730			Da 1.000.000.01 a 2.000.000
€ 2.380			Superiore a 2.000.000

Ordinary Assist

I contributi sono aumentati del 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 59/1992 e del 30% per le cooperative sociali di cui all'art. 3 della legge n. 381/1991. L'aumento del 50% si applica anche alle società cooperative iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio.

I contributi sono, inoltre, maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Ordinary Assist

PRASSI

Modelli 730 - Flussi informativi dei risultati contabili L'art. 16, co. 4 - bis, del decreto ministeriale 31/5/99, n. 164, prevede modalità telematiche di gestione dei flussi informativi dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 ai sostituti d'imposta attraverso i servizi dell'Agenzia delle entrate. 2 L'art. 2 del D.lgs. 21/11/14, n. 175, stabilisce che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d'imposta dell'indirizzo telematico presso cui ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri dipendenti. È stata ora eliminata la scadenza del 31/3 per la trasmissione dell'indirizzo telematico. La modifica consente di gestire le comunicazioni dei sostituti anche in concomitanza con la messa a disposizione dei risultati contabili contribuendo a garantire una maggiore tempestività nell'effettuazione dei conguagli.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 76124 del 14/4/17</i>
Regime di cassa al via per le imprese in contabilità semplificata - chiarimenti Illustrate le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 al regime di determinazione del reddito riservato ai soggetti in contabilità semplificata.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 11 del 13/4/17</i>
Soggetti ammessi - sono ammesse le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del Tuir, le società di persone, gli enti non commerciali e le società di fatto che nell'anno precedente non hanno superato 400mila euro di ricavi, se svolgono attività di prestazioni di servizi o 700mila euro, se svolgono altre attività. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi annui non superiori alle soglie indicate, possono tenere la contabilità semplificata già dal primo anno. Determinazione del reddito imponibile - le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata dovranno determinare il reddito imponibile come differenza tra l'ammontare dei ricavi (di cui all'art. 85 del Tuir) e degli altri proventi (di cui all'art. 89 del Tuir) percepiti nel periodo di imposta e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso. Questi ricavi e proventi concorrono alla formazione del reddito d'impresa all'atto dell'effettiva percezione, vale a dire secondo il criterio di cassa. Tuttavia, continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie previste dal testo unico i componenti reddituali (positivi e negativi) la cui disciplina è espressamente richiamata dall'art. 66 del Tuir. Si tratta sia di componenti che partecipano alla determinazione del reddito "per competenza" (come, ad esempio, ammortamenti, canoni di leasing, plusvalenze e minusvalenze, costo del lavoro dipendente e assimilati) che ordinariamente "per cassa" (come, ad esempio, interessi di mora). Le nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2017 consentono anche di optare per un regime triennale in cui i componenti di reddito rilevano non per cassa bensì al momento della loro registrazione ai fini Iva, fermo restando la rilevanza per competenza di taluni componenti, sopra sinteticamente indicati. Rimanenze finali anno precedente - Nel primo anno in cui si applica il regime di cassa, le imprese minori possono dedurre integralmente le rimanenze finali che hanno contribuito a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza. Il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa prevede, quindi, la rilevanza nel 2017, come componente negativo, dell'intero importo delle rimanenze finali 2016. Irap - per le imprese minori, il valore della produzione netta è calcolato applicando le stesse regole sopra indicate per la determinazione dell'imposta sul reddito (cassa o registrazione). Come per l'Irpef, tutti i componenti che hanno già concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato prima del passaggio a quello nuovo, non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile ai fini Irap degli esercizi successivi.	

Ordinary Assist

- I nuovi obblighi contabili** - le imprese minori che adottano il criterio della "cassa" possono scegliere di:
- istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi in cassati e i costi effettivamente sostenuti;
 - utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza, al termine del periodo d'imposta, dei mancati incassi e pagamenti nell'anno di registrazione del documento contabile ai fini Iva;
 - utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti.

Possono scegliere di applicare il regime di cassa (o il regime di registrazione) anche i forfettari esprimendo una specifica opzione.

Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno - chiarimenti sulle novità

Fornite indicazioni sulla fruibilità e applicabilità del "bonus Sud", istituito dalla Legge di Stabilità per il 2016 a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, e modificato dal D.L. n. 243/2016.

Agenzia delle entrate, circolare n. 12 del 13/4/17

Per effetto delle modifiche:

- il credito d'imposta è stato esteso all'intero territorio della regione Sardegna;
- sono individuabili i seguenti regimi:
 - Acquisizioni di beni effettuate prima dell'1/3/17** - Le acquisizioni di beni effettuate a partire dall'1/1/16 sino al 28/2/17 sono assoggettate alla disciplina previgente la quale trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta venga presentata all'Agenzia delle Entrate successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. In particolare, si applicano all'ammontare dell'investimento netto le misure percentuali, individuate dal previgente co. 98, del 20, 15 e 10% in relazione alla dimensione dell'impresa all'ammontare. Ai fini della determinazione dell'investimento netto su cui calcolare il credito di imposta, l'investimento lordo deve essere decurtato degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento. Nel calcolo dell'investimento ammissibile non rilevano gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato, i quali, quindi, non devono essere sottratti dall'importo complessivo dell'investimento lordo.
 - Acquisizioni di beni effettuate a decorrere dall'1/3/17** - Le acquisizioni di beni effettuate a partire dal 1/3/17 sono interamente assoggettate alla disciplina vigente. In particolare, si applicano, a norma del vigente co. 98, le misure massime consentite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014 - 2015. Tali misure vanno applicate all'ammontare complessivo dei costi sostenuti.
 - Investimenti realizzati in parte prima dell'1/3/17 e in parte da tale data** - trovano applicazione i due diversi regimi in ragione della data di acquisizione dei beni.
- l'aumento del limite massimo dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d'imposta che è ora raddoppiato per le piccole e medie imprese (rispettivamente 3 a 10 milioni di euro). Resta invece immutato a 15 milioni per le grandi imprese.
- la determinazione del credito d'imposta sulla base del costo complessivo dei beni acquisiti;
- la possibilità di cumulo del credito d'imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea (in precedenza sussisteva il divieto di cumulo).

La decorrenza delle nuove disposizioni - data di entrata in vigore della legge n. 243/2016, avvenuta l'1/3/17.

Ordinary Assist

L'estensione del credito d'imposta all'intero territorio della regione Sardegna ha effetto, invece, dall'1/1/17.			
Contributo finalizzato all'acquisto di uno strumento musicale nuovo: elenco licei Aggiornamento dell'elenco dei licei musicali di cui allegato n. 1 del Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 2017	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 71940 dell'11/4/17		
Produzione e conservazione elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari L'apposizione fisica del "numero progressivo IVA" sul documento originale non è indispensabile qualora sia assicurata la perfetta corrispondenza dei dati contenuti nella fattura e quelli riportati nel registro IVA degli acquisti e nel registro dei protocolli di arrivo e, in particolare, sia riportato nel registro IVA, con riferimento a ciascun documento, anche il numero progressivo di "protocollo di arrivo". È, in ogni caso, indispensabile che, attraverso la consultazione dell'archivio informatico sia possibile reperire agevolmente qualsiasi documento originale contraddistinto dal numero di "protocollo di arrivo" e conservato nell'archivio cartaceo. La facoltà di non stampare i documenti, compreso il registro dei protocolli di arrivo, è consentita laddove si proceda alla conservazione in modalità elettronica degli stessi secondo le formalità previste dalla legge. Il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA siano disallineati. In caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di scadenza della presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 46 del 10/4/17		
Accesso alla dichiarazione 730 precompilata L'Agenzia delle entrate, entro il 15/4 di ogni anno, rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50, co. 1, lett. a), c), c-bis), d) e g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, D.P.R. 22/12/86, n. 917. La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate o, tramite apposita delega, al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale o al Caf o al professionista abilitato.	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 69483 del 7/4/17		
Chiarimenti Telefisco 2017 Forniti chiarimenti in risposta a quesiti formulati in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata. Di seguito una sintesi dei più rilevanti.	Agenzia delle entrate, circolare n. 8 del 7/4/17		
<table border="1"> <tr> <td>Iper ammortamento</td><td> - Se un bene "industria 4.0" viene acquistato ad un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il funzionamento, tutto il corrispettivo può beneficiare della maggiorazione del 150%; - l'iper ammortamento riguarda i titolari di reddito d'impresa e non gli </td></tr> </table>	Iper ammortamento	- Se un bene "industria 4.0" viene acquistato ad un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il funzionamento, tutto il corrispettivo può beneficiare della maggiorazione del 150%; - l'iper ammortamento riguarda i titolari di reddito d'impresa e non gli	
Iper ammortamento	- Se un bene "industria 4.0" viene acquistato ad un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il funzionamento, tutto il corrispettivo può beneficiare della maggiorazione del 150%; - l'iper ammortamento riguarda i titolari di reddito d'impresa e non gli		

Ordinary Assist

	esercenti arti e professioni.
La cedolare secca con l'aliquota al 10% (15% a regime dal 2018)	L'aliquota ridotta si applica anche ai contratti transitori (contratti di durata da un minimo di un mese ad un massimo di 18 mesi), a condizione che si tratti di un contratto di locazione a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.
Ritenute in condominio	La nuova norma (art. 1, co. 36) della legge di Bilancio 2017, che interviene sulla disciplina dei versamenti delle ritenute Irpef effettuate dal condominio in qualità di sostituto d'imposta nei confronti dell'appaltatore, ha effetto a decorrere dall' 1/1/17. Considerato che le ritenute del mese di dicembre 2016 vanno versate entro il 16 del mese successivo (16/1/17), la norma riguarda anche le ritenute relative al mese di dicembre 2016 e che, pertanto l'obbligo del relativo versamento a gennaio sussiste solo se le stesse superano l'importo di 500 euro.
Iri	Il plafond Iri va determinato computando: • in aumento i redditi assoggettati a tassazione separata con aliquote del 24% (sia nel periodo d'imposta sia in quelli precedenti); • in diminuzione le perdite fiscali residue non ancora utilizzate.
Regime per cassa	Nel primo periodo d'imposta di applicazione del regime per cassa le rimanenze finali 2016 sono deducibili dal reddito d'impresa. Nelle rimanenze vanno ricomprese merci e lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale, lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale e titoli. Componenti negativi deducibili ancora per competenza nel regime per cassa sono i canoni leasing, le spese per prestazioni di lavoro e gli oneri di utilità sociale.
Dichiarazione precompilata	L'invio delle Certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche oltre la scadenza del 7/3 senza applicazione di sanzioni, ma comunque entro il termine di presentazione del Modello 770, quadri riepilogativi (ST, SV, SX e SY).
Spesometro	Niente obbligo di trasmissione con riferimento alle operazioni attive e passive che non devono essere documentate da fattura.
Dichiarazioni infedeli	Sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato se nella dichiarazione annuale è riportato un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato o un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito o un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiori a quelli spettanti.
Rottamazione cartelle	La definizione agevolata fa cessare totalmente la materia del contendere nel caso in cui il carico definito riguardi l'intera pretesa oggetto di controversia.
Rettifiche e accertamenti relativi ad imprese	Dal 3/12/16 (data di entrata in vigore della L. 225/2016 di conversione del D.L. n. 193/2016), si considerano ricavi i prelevamenti o gli importi riscossi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili, se non se ne da adeguata giustificazione di utilizzo.
Distributori automatici di tabacchi, carte telefoniche, biglietti delle lotterie istantanee e merce varia – invio telematico dei corrispettivi Distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e “gratta e vinci” sono esclusi	
Agenzia delle entrate, risoluzione n. 44 del 5/4/17	

Ordinary Assist

dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di invio telematico dei corrispettivi previsto dal Dlgs n. 127/2015.	
Esclusioni dallo spesometro per il 2016 Per l'anno 2016 sono escluse dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro) le Amministrazioni pubbliche e le Amministrazioni autonome. È stato stabilito anche che, per l'anno 2016, i commercianti al dettaglio sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA, e che i tour operator sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario, al lordo dell'IVA, inferiore a 3.600 euro.	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 68495 del 6/4/17
Interessi di mora al 3,50% A decorrere dal 15 maggio 2017, ha fissato gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo nella misura del 3,50% in ragione annuale.	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 66826 del 4/4/17
Comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate da parte delle imprese elettriche Prevista una apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, con cui le imprese elettriche confermano i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso, già trasmessi ai sensi dell'art. 5, co. 2, del menzionato decreto n. 94 del 2016, esclusivamente per i dati relativi al 2016, primo anno di avvio del nuovo sistema di riscossione del canone tv ad uso privato, considerato che le attuali modalità tecniche approvate con il provvedimento del 4/7/16 non consentono, in assenza di rettifiche, la possibilità di confermare i dati precedentemente trasmessi.	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 67384 del 5/4/17
Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2016 Disponibile una assai utile trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.	Agenzia delle entrate, circolare n. 7 del 7/4/17
Scambio di partecipazioni con società conferitaria e società scambiata - soggetti non residenti Nel caso di scambio di partecipazioni, nel quale sia la società conferitaria sia la società scambiata sono soggetti non residenti, non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli: • 177 che prevedono la neutralità ai fini delle imposte sui redditi • 178 che prevede la possibilità di non far rilevare plusvalenze grazie al realizzo controllato bensì si applicano le ordinarie regole impositive sulla determinazione dei redditi e delle perdite poiché: • l'articolo 177 letteralmente si applica solo tra società residenti in Italia • l'articolo 178 per ragioni sistematiche deve essere letto nel senso che anch'esso si applica solo a imprese residenti	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 43 del 4/4/17

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ		
Cinque per mille 2017 - al via le iscrizioni online Fino all'8/5 gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche non inclusi nell'elenco permanente degli iscritti, possono iscriversi al cinque per mille 2017. Non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda, invece, gli enti già presenti nell'elenco pubblicato lo scorso 31/3, dal momento che l'istanza e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate nel 2016 sono valide anche per il 2017 e per gli anni successivi, se le condizioni non sono cambiate.		Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 3/4/17
La marca da bollo per i documenti richiesti alla PA si acquista online I cittadini potranno pagare la marca da bollo per i documenti rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, direttamente online, con addebito in conto, carta di debito o prepagata attraverso i servizi di pagamento del Sistema pagoPA. Il primo Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) abilitato è l'Istituto di Pagamento del sistema camerale (www.iconto.infocamere.it) tramite cui, con addebito diretto per i titolari di conto corrente dell'Istituto di InfoCamere (e a seguire anche con carta di credito anche per i non correntisti), è possibile acquistare la marca da bollo digitale.		Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 14/4/17
Servizio sperimentale - Il nuovo servizio @e.bollo è disponibile in sperimentazione per alcuni comuni della Lombardia (Legnano, Monza, Pavia, Rho e Voghera) e del Veneto (Treviso, e Vicenza). Successivamente il servizio verrà esteso ai 750 comuni - tra gli oltre 3400 che si avvalgono della piattaforma - accreditati al servizio pagoPA. Il servizio riguarderà progressivamente altre amministrazioni e coinvolgerà presto altri istituti che potranno erogare servizi di pagamento ai propri clienti.		
Studi di settore 2016 - correttivi anticrisi La Commissione degli esperti, che aveva già espresso parere positivo alla metodologia utilizzata per elaborare i correttivi alle funzioni di regressione ed alla normalità nella riunione dello scorso 7/12, ha verificato la validità di tali correttivi, anche sulla base delle analisi effettuate da Sose sui dati Iva e degli oltre 100.000 esempi pervenuti da parte delle organizzazioni di categoria.		Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 4/4/17
Al via la dichiarazione precompilata 2017 A partire dal 18/4/17 il contribuente e i soggetti delegati possono visualizzare la dichiarazione dei redditi e l'elenco delle informazioni disponibili. Il 730 precompilato potrà essere modificato e inviato dal 2/5 maggio al 24/7.		Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 4/4/17
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO ISTITUITI		
Incentivi riconosciuti per la sostituzione di autocaravan, ai sensi dell'art. 1, commi 85 e 86, della legge 28 dicembre 2015, n. 208	"6875" denominato "Credito d'imposta - Incentivi fiscali alla sostituzione, mediante demolizione, degli autocaravan - art. 1, commi 85 e 86, legge 28 dicembre 2015, n. 208"	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 48 del 10/4/17
Credito d'imposta ceduto corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti	"6876" denominato "Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto corrispondente alla detrazione per spese di riqualificazione energetica di parti condominiali - art. 1, c. 74, della legge n. 208/2015"	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 47 del 10/4/17

Ordinary Assist

condominiali		
Versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), dell'imposta sul valore aggiunto da parte del gestore del deposito IVA, che versa in nome e per conto del soggetto estrattore dei beni, ai sensi dell'art. 50-bis, co. 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331	Vari codici tributo.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 45 del 10/4/17</i>
MODELLI		
Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.18	Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 76099 del 14/4/17</i>
Modello di dichiarazione "Redditi 2017-PF"	Modificazioni del modello e delle relative istruzioni, approvato con provvedimento del 31/1/17.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 72741 dell'11/4/17</i>
SPECIFICHE TECNICHE		
Modelli 730/2017, comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF	Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati e alle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, approvate con provvedimento del 15/2/17.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 76094 del 14/04/17</i>
Comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.	Modifiche ai provvedimenti del 2/8/13 e del 6/4/16 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 68495 del 6/4/17</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
Software Disponibili: • software di compilazione Parametri 2017; • software di compilazione Gerico 2017 Studi di settore (versione 1.0.0); • software di compilazione (versione 1.0.0) e procedura di controllo (versione 1.0.0) del 730 Precompilato 2017. Disponibili i seguenti aggiornamenti: • software di controllo Imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati (versione 1.1.4); • software di compilazione Imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati (versione 1.1.4); • software di compilazione Crediti trimestrali Iva (versione 1.2.0); • software di controllo Crediti trimestrali Iva (versione 1.2.0); • software di compilazione dichiarazione di successione (versione 1.1.1); • software di controllo dichiarazione di successione (versione 1.1.1).	<i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'1/3 al 15/3</i>
Archivi, elenchi e altre utilità Disponibile: • Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate presso la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati sulle tematiche relative al contrasto all'evasione fiscale Disponibili i seguenti aggiornamenti: • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e degli archivi del software di controllo; • banche convenzionate F24 online; • tabelle codici utilizzati dagli agenti della riscossione; • aggiornamento tabella Elenco Caf dipendenti; • archivi Catasto fabbricati - Docfa 4; • archivi Variazioni colturali – Docte 2; • archivi comuni urbano e terreni Voltura catastale; • archivi provinciali Catasto fabbricati – Docfa.	

Ordinary Assist

DOTTRINA

Società di capitali - Approvazione di delibere delle assemblee speciali in sede di assemblea generale. Il Consiglio notarile di Milano ha pubblicato la massima che segue in tema di approvazione di delibere che pregiudichino i diritti di una categoria di azioni in sede di assemblea generale, senza che occorra tenere apposita assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. <i>“In presenza di più categorie di azioni, qualora sia necessaria l'approvazione da parte dell'assemblea speciale ai sensi dell'art. 2376 c.c., si ritiene che l'assemblea generale possa validamente ed efficacemente deliberare, in unica sede, allorché consti l'intervento e il voto favorevole della totalità delle azioni della o delle categorie che devono rendere l'approvazione ai sensi dell'art. 2376 c.c., senza che sia necessaria un'apposita convocazione e/o una riunione separata dei soli azionisti della o delle categorie interessate.”.</i>	<u>CNM, Massima n. 160 dell'11/4/17</u>
Società di capitali – Competenze delle assemblee speciali e nozione di “pregiudizio” nello statuto. Il Consiglio notarile di Milano ha pubblicato la massima che segue in tema di previsione nello statuto di specifiche competenze delle assemblee speciali e nell'individuazione della nozione di pregiudizio con l'inserimento di una clausola "interpretativa" mediante la quale siano espressamente previste alcune delle deliberazioni dell'assemblea generale che devono considerarsi a priori pregiudizievoli dei diritti delle azioni di categoria, eventualmente estendendo la nozione di pregiudizio derivante dalla mera interpretazione dell'art. 2376 c.c.. <i>“In presenza di più categorie di azioni, lo statuto può espressamente prevedere i casi in cui è necessaria l'approvazione dell'assemblea speciale ai sensi dell'art. 2376 c.c., sia specificando le ipotesi in cui si realizza un pregiudizio dei diritti di una o più categorie, sia estendendo l'ambito di applicazione dell'art. 2376, co. 1, c.c. ad ulteriori ipotesi di modificazione statutaria a prescindere dalla sussistenza di un pregiudizio. Lo statuto può altresì prevedere ulteriori competenze dell'assemblea speciale dei titolari di azioni di una o più categorie, diverse dall'approvazione di modificazioni statutarie o di altre deliberazioni dell'assemblea straordinaria. In questi casi, l'autonomia statutaria può disciplinare liberamente sia i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea speciale, sia la forma del verbale delle riunioni dell'assemblea speciale, fermo restando che in mancanza di espressa disposizione statutaria trovano applicazione “le disposizioni relative alle assemblee straordinarie”, in forza del rinvio contenuto nell'art. 2376, co. 2, c.c.”.</i>	<u>CNM, Massima n. 161 dell'11/4/17</u>
Società di capitali – rinvio alla disciplina delle assemblee straordinarie ai fini delle assemblee speciali Il Consiglio notarile di Milano ha pubblicato la massima che segue in tema di interpretazione del rinvio operato dall'art. 2376, co. 2, c.c., alle "disposizioni relative alle assemblee straordinarie", ai fini della disciplina delle assemblee speciali. <i>“Il rinvio operato dall'art. 2376, co. 2, c.c., alle “disposizioni relative alle assemblee straordinarie”, ai fini della disciplina delle assemblee speciali, deve intendersi riferito sia alle disposizioni di legge sia alle clausole statutarie che regolano, indistintamente per tutte le assemblee della società, gli aspetti procedurali dell'assemblea (ad esempio: modalità di convocazione, nomina del presidente e del segretario, svolgimento dei lavori assembleari, partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, etc.). Al contrario, in</i>	<u>CNM, Massima n. 162 dell'11/4/17</u>

Ordinary Assist

presenza di clausole statutarie che prevedono, per le sole assemblee straordinarie, il rafforzamento delle maggioranze richieste per la costituzione dell'assemblea e per l'assunzione delle deliberazioni, il rinvio operato dall'art. 2376, co. 2, c.c., deve intendersi riferito alla sola disciplina legale, a meno che lo statuto renda espressamente applicabili tali clausole anche alle assemblee speciali. Lo stesso dicasi per le norme legali che prevedono maggioranze rafforzate in dipendenza dell'oggetto delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria (quali ad esempio l'art. 2369, co. 5, c.c., e l'art. 34, co. 6, d.lgs. 5/2003), le quali non devono ritenersi incluse nel rinvio operato dall'art. 2376, co. 2, c.c., e non sono pertanto applicabili alle assemblee speciali che siano chiamate ad approvare tali deliberazioni dell'assemblea straordinaria.”.